

Parere di regolarità tecnica del Settore Gestione Societaria**Deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto: "Linee Guida per la stesura dei Patti Parasociali della società di gestione dell'Aeroporto di Torino".**

In merito al PUNTO 1 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere favorevole.

In merito al PUNTO 2 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere favorevole.

In merito al PUNTO 3 del dispositivo il Settore Gestione Societaria esprime il seguente parere: la materia "sviluppo del traffico aereo" è stata oggetto del Piano di Sviluppo contenuto nell'Offerta della Gara indetta nel 1999 per la ricerca di "investitori strategici".

Le decisioni in materia di "sviluppo del traffico aereo" spettano all'organo amministrativo, deputato alla gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli obiettivi della gestione sono fissati nel "Piano strategico, di tempo in tempo, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato" (ex articolo 7 comma 11 della Convenzione tra soci Pubblici e Privati sottoscritta in data 28 giugno 2007).

L'articolo 25 del vigente statuto sociale di Sagat S.p.A. dispone "Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Nel caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede."

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri di nomina pubblica (in particolare 3 sono nominati dal Comune di Torino, uno dalla Regione e uno dalla Provincia di Torino) e di quattro membri espressione dei soci privati.

Pertanto, in considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta, si ritiene che gli attuali soci di nomina pubblica abbiano ben più di un potere di veto. Essi infatti quali amministratori detengono un potere decisorio a tutti gli effetti.

Quindi si ritiene di esprimere un parere non accoglibile sul punto, in quanto attribuire agli amministratori di nomina pubblica un potere di veto con la deliberazione in oggetto sarebbe troppo riduttivo rispetto al potere statutario effettivamente riconosciuto.

Anche per quanto riguarda la materia della "gestione delle risorse umane", si ritiene di esprimere un parere non accoglibile.

Le decisioni in materia di "gestione delle risorse umane" spettano all'organo amministrativo, deputato alla gestione ordinaria e straordinaria della società.

Dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 del vigente statuto sociale, sopra citati, si ritiene che gli attuali soci di nomina pubblica abbiano un potere decisorio a tutti gli effetti e non solo un potere di veto.

Quindi si ritiene di esprimere un parere non accoglibile sul punto, in quanto attribuire agli amministratori di nomina pubblica un potere di veto con la deliberazione in oggetto sarebbe troppo riduttivo rispetto al potere statutario effettivamente riconosciuto.

In merito al PUNTO 4 del dispositivo il Settore Gestione Societaria esprime il seguente parere sfavorevole: si vedano le motivazioni relative al punto 3.

sfavorevole:
✓sfavorevole:
GSE

In merito al PUNTO 5 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere favorevole.


In merito al PUNTO 6 del dispositivo il Settore Gestione Societaria esprime il seguente parere *sfavorevole*
Il diritto agli utili è connaturato alla qualità di socio. Diversa è la percezione dei compensi dei componenti del CDA, compensi che possono farsi dipendere dal raggiungimento di obiettivi gestionali.

La percezione degli utili al socio (Comune di Torino) non si può far dipendere da alcun parametro.
La ripartizione degli utili avviene tra i soci in proporzione alle quote di capitale da ciascuno sottoscritte, in applicazione delle regole legali che sanciscono la proporzionalità della partecipazione agli utili al numero di azioni o quote possedute ex artt. 2348 e 2350 cod. civ., o che rimettono all'assemblea ordinaria la decisione sull'assegnazione dell'utile a dividendo ex artt. 2433 e 2492 cod. civ. Ciò nondimeno si ritiene talvolta necessario che l'atto costitutivo contenga un'apposita regolamentazione al riguardo.

La misura degli utili è in proporzione di quanto ciascuno dei soci ha conferito nel fondo sociale soltanto se il contratto di società non determina altrimenti la parte di ogni socio nei guadagni. (Cass., 10 marzo 1943, n. 570.)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dott. Renzo MORA



LA DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
SOCIETARIA

Dott.ssa Gabriella DELLI COLLI

